



**I.I.S “LICEO LING-SC.UMANE AMORETTI e ARTISTICO”**

**Liceo Linguistico Imperia**

**Liceo delle Scienze Umane Imperia e Sanremo**

**Liceo delle Scienze Umane - opzione Economico Sociale Imperia e Sanremo**

**Liceo Artistico Imperia – Architettura e ambiente, Arti Figurative, Grafica, Audiovisivo**

**Multimediale, Design, Scenografia**



Piazzetta De Negri 2 – 18100 IMPERIA –

Tel. 0183 293710 – Fax 0183 766923

cod. mecc.: IMIS00900Q C.F. : 91046400080



[www.liceoamoretti.gov.it](http://www.liceoamoretti.gov.it) \* E-mail: [imis00900q@istruzione.it](mailto:imis00900q@istruzione.it) PEC: [imis00900q@pec.istruzione.it](mailto:imis00900q@pec.istruzione.it)

Prot. n. 3048/A23

Imperia, 5/12/2017

Ai docenti  
Al personale ATA  
Agli studenti  
Alle famiglie  
Al sito WEB

**Oggetto: divieto di fumo**

- Vista** la Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- Vista** la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della P.A. o dei gestori dei servizi pubblici ;
- Vista** la circolare 28 marzo 2011, n. 4 del Ministero della Sanità – Interpretazione ed Applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo;
- Vista** la Legge 448 del 28/12/2001, art.52, comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 della legge 584/1975);
- Vista** la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in G.U. n.15 del 20 gennaio 2003 (art. 51, tutela non fumatori) – disposizioni ordinamentali in materia di P.A;
- Visto** il Decreto-Legge 3 marzo 2003, n. 32, art. 6 (ulteriore aumento sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste all’art. 7 della Legge 584/1975)
- Vista** la circolare del 17/12/2004 del ministero della Salute, recante indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti l’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16/01/2003 n. 3;
- Vista** la legge antifumo del 10 gennaio 2005;
- Visto** il D.Lgs. 81/2008, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Visto** il Decreto Legge 12 settembre 2013 n. 104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” che ha esteso il divieto di fumo anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie convertito nella Legge 8 novembre 2013 n. 128;
- Visto** il regolamento di Istituto;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 5 del 13/09/2017 che dispone il divieto di fumo in tutti i locali della scuola e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'edificio scolastico;

## **IL DIVIETO DI FUMO È OPERANTE IN TUTTI I LOCALI DELLA SCUOLA E NELLE AREE ALL'APERTO DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO.**

**Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha l'obbligo di vigilare e di segnalare tempestivamente i trasgressori ai responsabili preposti** individuati dal Dirigente Scolastico e qui di seguito elencati:

- Proff. Pallastrelli e Ricca : sede di Imperia p.tta De Negri
- Proff. Cecchetti e Esposito: sede di Imperia via Berio
- Proff. Fanciulli e Righi sede di Imperia via Agnesi
- Proff. Di Martino e Scavello sede di Sanremo

Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.

### **SANZIONI**

1. Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, **il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a € 55,00 o € 110,00 in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.**
3. Coloro che non fanno rispettare le singole disposizioni, vale a dire tutto il personale docente e ATA, preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220,00 a € 2.200,00.
4. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi nei quali è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
5. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti comporta anche provvedimenti disciplinari in quanto contravvenire al divieto si prefigura come violazione delle disposizioni organizzative o di sicurezza stabilita dal Regolamento di istituto (nota 4 del Regolamento).

### **PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 **entro il termine perentorio di giorni 60** (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a **55,00 € o 110,00 €** in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.
2. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 697T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituto scolastico I.I.S. “Liceo Ling. – Sc. Umane Amoretti e Artistico”– Verbale N. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ );
- presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale nr. 205187 intestato alla Tesoreria dello Stato di Imperia, indicando la causale del versamento (come sopra).

3. **L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento** alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all’interessato.

## **PROCEDURA DI ACCERTAMENTO**

### Contestazione e Notificazione

1. Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti di cui all’art. 4 comma 3 del presente regolamento procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione utilizzando esclusivamente la modulistica dell’amministrazione scolastica.
2. Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e una inviata al Prefetto. La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro dell’Istituto.
3. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall’accertamento , mediante raccomandata A/R.
4. In caso di trasgressione della norma da parte di minore, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata AR, unitamente all’invio del modello F23 per il pagamento.
5. Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l’interessato può far pervenire all’Autorità competente, il Prefetto, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima.
6. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell’Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE)